

4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 242. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 592.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3307.

Riunione dei comuni di Borgomasino e Maglione in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Borgomasino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Borgomasino e Maglione sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Borgomasino ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 243. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 593.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3308.

Riunione dei comuni di Bovisio e Masciago Milanese in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Bovisio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bovisio e Masciago Milanese sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bovisio ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 244. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 594.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3310.

Delimitazione del confine tra i comuni di Guglionesi e Petacciato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2941, con il quale la frazione Petacciato è stata staccata dal comune di Guglionesi e costituita in Comune autonomo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Guglionesi e Petacciato è stabilito in conformità della pianta topografica vistata in data 30 novembre 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Campobasso.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Campobasso è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra i due Comuni suindicati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-